



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA  
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART.31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R. 380/01 E S.M.I.  
PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE EMESSO PER INTERVENTI  
EDILIZI ESEGUITI IN ASSENZA DI TITOLI ABILITATIVI, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON  
VARIAZIONI ESSENZIALI**

.....

*RESPONSABILE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E MERCATO*

Arch. Paola Valvo



### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire dei parametri oggettivi ed univoci per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere abusive prevista dall'art. 31, comma 4-bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164/2014 – c.d. Sblocca Italia, che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione.

Si precisa che detta sanzione ha carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili degli abusi edilizi e come tale non ha carattere estintivo né sostitutivo ma va ad aggiungersi alla demolizione e a qualsiasi altra misura penale o amministrativa sia pecuniaria che non.

### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie di nuova costruzione realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali.

### ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Il comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 prevede che:

L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. Tali sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione all'entità delle opere accertate, sono così individuate:

#### Interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire

- 1.1. - Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: **2.000 euro**;
- 1.2. - Interventi che hanno comportato aumento di superficie: **500 euro/mq** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 1.3. - Interventi che hanno comportato aumento di volume: **300 euro/mc** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 1.4. - Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: **il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

#### 2. Interventi realizzati in totale difformità dal Permesso di Costruire

- 2.1 - Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: **2.000 euro**.
- 2.2 - Interventi che hanno comportato aumento di superficie: **400 euro/mq** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 2.3 - Interventi che hanno comportato aumento di volume: **200 euro/mc** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 2.4 - Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: **il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti**



**punti 2 e 3** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

### **3. Interventi realizzati con variazioni essenziali dal Permesso di Costruire**

- 3.1** - Interventi che non hanno generato aumento di superficie o volume: **2.000 euro**
- 3.2** - Interventi che hanno comportato aumento di superficie: **400 euro/mq** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 3.3** - Interventi che hanno comportato aumento di volume: **200 euro/mc** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).
- 3.4** - Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie: **il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 2 e 3** (si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie).

### **4. Interventi realizzati in zone o su edifici di cui all'art. 27 comma 2 dpr 380/2001 ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato: si applica la sanzione di euro 20.000.**

precisando che i criteri sopra riportati potranno essere aggiornati in relazione agli esiti dell'applicazione degli stessi e di eventuali ulteriori variazioni normative introdotte dal legislatore, sia nazionale che regionale, anche ai sensi del co. 4-quater dell'art. 31 del DPR 380/01 e s.m.i., e che il calcolo della sanzione è demandato al competente Settore Assetto del Territorio.

#### **ART. 4 - SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE**

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del Settore Assetto del Territorio, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile.

#### **ART. 5 - SANZIONI PECUNIARIE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ai presenti articoli, verrà irrogata con specifico atto amministrativo del Responsabile del Settore Assetto del Territorio e successivamente notificato all'interessato.

In caso di mancata adesione e regolarizzazione spontanea del pagamento entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute.

#### **ART. 6 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI**

Per i proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-ter del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della legge 164/2014, pertanto verranno introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e arredo di aree da destinare a verde pubblico.

